



I.I.S. G. MARCONI



Istituto Tecnico Tecnologico - Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato

C.F. 80003670082 - Via Gibelli, 4 - 18100 IMPERIA - tel.: 0183/295867 fax: 0183/290210 e-mail: IMIS00800X@istruzione.it
SEDE COORDINATA SANREMO : Piazza Corridoni, 1 - 18038 SANREMO (IM) - tel. 0184/591731
WEB : www.iismarconi.imperia.it ~ PEC : IMIS00800X@pec.istruzione.it

Regolamento d'Istituto

Principi generali

Il presente regolamento, redatto da rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, genitori) vuole garantire, nel rispetto del ruolo di ciascuno e secondo le proprie competenze, le libertà sancite dalla Costituzione.

Art.1) La scuola è un luogo di apprendimento culturale e di formazione della persona, nonché di sviluppo di coscienza critica. Come luogo di ricerca, aiuta ad elaborare nello studente gli strumenti che lo porteranno ad essere cittadino attivo e consapevole dei valori democratici sui quali si fonda la nostra società. Pertanto la conoscenza dei propri diritti e il rispetto delle regole costituiscono aspetti fondamentali del processo formativo.

Art. 2) L'I.I.S. "G.Marconi" garantisce una formazione culturale e professionale qualificata, nel rispetto degli orientamenti di ciascuno. Favorisce lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno, la realizzazione del diritto allo studio e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 3) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Pertanto sono da considerarsi particolarmente gravi gli episodi che comportano una qualsiasi forma di sopraffazione fisica e psicologica.

Obiettivi

Art. 4) La scuola si impegna a realizzare le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- un ampliamento dell'offerta formativa anche mediante il sostegno ad iniziative liberamente assunte dagli studenti e dai genitori : iniziative concrete di inclusione, delle disabilità e del disagio sociale, nonché di prevenzione e recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno, promozione della salute e assistenza psicologica;
- l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di Istituto, che vengono garantiti e disciplinati nel Regolamento

Diritti degli studenti

Art. 5) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica e ad avere una valutazione sollecita e trasparente delle verifiche scritte ed orali, nello intento di promuovere un processo di autovalutazione.

Art. 6) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e religiosa. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla facilitazione dell'apprendimento della lingua italiana, nonché alla realizzazione di attività inter-culturali.

Art. 7) E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola con la possibilità di attivare delle iniziative sia per la componente studenti che per la componente genitori.

Art. 8) Lo studente ha diritto ad avere una comunicazione e un confronto corretti e costruttivi con i docenti.

Doveri degli studenti

Art 9) Gli studenti hanno il dovere di :

- frequentare con assiduità le lezioni e le attività didattiche secondo gli orari, calendari e programmi definiti dall' Istituto
- impegnarsi con continuità nello studio
- rispettare le norme, i regolamenti, e le disposizioni dei docenti, le strutture, gli strumenti didattici e tecnologici, le attrezzature e gli arredi
- partecipare attivamente alla vita scolastica offrendo il proprio contributo di cultura e umanità
- tenere sempre un comportamento corretto e disciplinato in modo da rendere la scuola un ambiente di studio e di crescita umana sano ed equilibrato

Comunicazioni Scuola Famiglia

Art. 10) Le comunicazioni tra la Scuola e le famiglie potranno avvenire mediante il libretto Scuola-famiglia / Diario scolastico.(Il libretto sarà consegnato esclusivamente ad uno dei genitori salvo i casi in cui essi stessi facciano richiesta di consegnarlo al figlio). In caso d'eccezionale smarrimento o esaurimento (anche di una sola sezione) del libretto, sarà rilasciato un duplicato osservando le stesse procedure effettuate per la prima copia, previo pagamento della somma deliberata dal Consiglio d'Istituto .Le comunicazioni saranno valide anche se effettuate dal docente nelle apposite sezioni del registro elettronico, nelle comunicazioni scuola famiglia, e si intendono conosciute con il giorno del loro invio. Qualora le famiglie comprovino la impossibilità di accedere a strumenti elettronici, previa richiesta scritta, gli stessi verranno messi a disposizione dalla scuola, per la sola consultazione dell'andamento didattico disciplinare dell'alunno.

Orario scolastico

Art. 11) Gli alunni sono tenuti al rispetto dell'orario delle lezioni che sarà stabilito all'inizio d'ogni anno scolastico. Gli alunni **dovranno** accedere ai locali della scuola al suono della campana (ore 07,50). I docenti sono tenuti ad essere in aula cinque minuti prima del suono della campana, per compiti legati alla sorveglianza.

Ritardi, Assenze, Permessi

Art. 12) Gli alunni che, per motivi particolari, comprovati e seri, dovranno usufruire di agevolazioni d'orario (permanenti o temporanei) devono presentare una richiesta scritta, firmata dai genitori se gli alunni sono minorenni, da loro stessi se maggiorenni, motivata e circostanziata che sarà vagliata dall'organo competente.

Art. 13) Gli alunni che entreranno con ritardo saranno ammessi in Istituto, previo consenso del dirigente scolastico o di un suo delegato, solamente alla seconda ora. Tale ritardo (da

giustificarsi il giorno successivo), sarà annotato sul registro della classe e in segreteria. Gli alunni non ammessi in classe, andranno in apposita aula sotto la sorveglianza di un docente che è a disposizione o, in alternativa, di un collaboratore scolastico. Le ore di ritardo e/o assenza potranno essere recuperate con attività pomeridiane suppletive.

Art. 14) I permessi per le entrate e le uscite fuori orario saranno concessi tassativamente e rispettivamente per la prima e l'ultima ora di lezione, in casi del tutto eccezionali e comprovati. Le richieste di uscita fuori orario vanno presentate al Dirigente Scolastico o a un suo delegato entro le 08.30 anche per le uscite pomeridiane. Il dirigente scolastico potrà concedere, a sua discrezione, deroga a quanto sopra previsto solo su richiesta scritta/cartacea dei genitori o su richiesta, con un'autocertificazione, degli alunni maggiorenni

Art. 15) Le assenze dovranno essere giustificate il primo giorno di rientro alle lezioni, utilizzando il libretto delle comunicazioni Scuola-famiglia: La giustificazione andrà presentata all'insegnante della prima ora che provvederà alla relativa annotazione sul registro di classe. In caso la giustificazione non venisse presentata saranno avvisate le famiglie e, qualora l'incidente si ripettesse, saranno adottati provvedimenti disciplinari. Per assenze superiori a cinque giorni continuativi (*comprese eventuali festività*) potrà essere richiesto il certificato medico unitamente alla giustificazione. Dal momento che la presenza degli alunni è obbligatoria a tutte le lezioni e alle attività didattiche mattutine e pomeridiane, **qualora ritardi ed assenze fossero reiterati ed ingiustificati, costituiranno motivo di valutazione in sede di consiglio di classe e di scrutinio.** La mancata tempestiva giustificazione costituisce illecito disciplinare da sanzionarsi secondo la gravità.

Art. 16) Nel caso di impossibilità della scuola di assicurare il normale svolgimento delle lezioni (scioperi, malattia, segnalazioni della prefettura / comune per emergenze) gli alunni potranno uscire prima dell'ora prevista purché i genitori ne abbiano dato l'autorizzazione all'inizio dell'anno scolastico.

Disciplina scolastica

Art. 17) Non è concesso assentarsi dall'aula durante la lezione, né allontanarsi durante il cambio delle stesche. Non può uscire più di uno studente per volta. Qualora un docente dovesse prelevare uno o più alunni durante l'ora di lezione di un collega, dovrà annotarne personalmente i nomi sul registro della classe, possibilmente con un congruo anticipo.

Art. 18) E' assolutamente proibito uscire dall'Istituto senza autorizzazione.

Art. 19) In occasione delle uscite autorizzate dall'Istituto e per qualsiasi altra attività da svolgersi al di fuori dei locali dell'Istituto, le classi dovranno mantenersi unite e non dovranno sottrarsi alla vigilanza dei docenti o degli altri eventuali accompagnatori.

Regolamento di disciplina

Norme di convivenza responsabile D.P.R. 249/98

Art. 20) E' oggetto di sanzione ogni atteggiamento superficiale e scorretto nelle relazioni scolastiche, l'aggressione anche solo verbale di un altro soggetto, l'atteggiamento rissoso, il mancato rispetto delle regole e del patrimonio tutto della scuola.

Art. 21) Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Classe, allargato alla rappresentanza dei genitori e degli alunni, nonché del responsabile dell'infrazione, il quale deve essere sentito su quanto contestato.

Art.22) In base alla gravità della mancanza, possono essere adottate le seguenti sanzioni :

- a) richiamo orale
- b) ammonizione scritta da comunicarsi alla famiglia
- c) riparazione, anche onerosa, di quanto danneggiato
- d) svolgimento di lavori e attività a favore della comunità scolastica
- e) esclusione da attività didattiche integrative ed aggiuntive
- f) allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 gg
- g) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica che può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia serio pericolo per la incolumità anche psichica delle persone. In tali casi la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dei fatti commessi o al permanere della situazione di pericolo (cfr. art. 22 regolamento)

Art 22) Avverso le sanzioni di cui ai capi c) d) e) f) g) che precedono, entro 15 giorni dalla comunicazione del Capo di Istituto, è ammesso ricorso al comitato di garanzia che decide entro 30 gg dalla presentazione del ricorso. Avverso la sanzione disciplinare della sospensione è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla comunicazione della stessa al Dirigente del C.S.A. come previsto dall'art.328 del D. Lgs.297/94

Organo di garanzia

Art. 23) L'organo di garanzia, previsto dall'art, 5 comma 2 del D.P.R. 249 del 24/6/98, è costituito da due rappresentanti dei docenti, due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori, uno dei quali ne assume la presidenza.

Ha la stessa durata in carica del Consiglio di Istituto dal quale è nominato su indicazione rispettivamente, del Collegio dei docenti, del Comitato studentesco e dei rappresentanti di classe dei genitori.

L'Organo cura gli adempimenti inerenti alla diffusione ed informazione circa il Regolamento di Istituto e ne verifica l'effettiva applicazione; media tra le parti, cercando di prevenire l'insorgere di ogni tipo di conflitto: delibera sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento di Istituto e svolge funzione d'appello rispetto alle sanzioni.

All'Organo possono essere indirizzate proposte di modifica ed integrazione al Regolamento di Istituto ed esso stesso provvederà, dopo averne vagliato l'opportunità e la legalità, ad inoltrarle al Consiglio di Istituto.

La convocazione dell'Organo di garanzia avviene ad opera del Presidente, per iscritto, entro tre giorni dalla data della richiesta. Di ogni convocazione è steso un verbale ad opera di un segretario nominato del Presidente. Le votazioni sono a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso astenersi dalla votazione.

Prima di ogni decisione deve essere sentito il responsabile dell'infrazione, chi l'ha denunciata, chi ne ha subito le conseguenze ed eventuali testimoni del fatto.

L'organo può accogliere il ricorso annullando la sanzione, rigettarlo del tutto confermando la punizione inflitta, comminarne una di minore entità.

Le deliberazioni dell'organo sono valide con la presenza di almeno tre componenti, oltre il Presidente.

In assenza del Presidente l'Organo è presieduto dall'altro genitore o dal membro più anziano di età.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere circa la applicazione dei regolamenti in vigore.

Art. 24) Agli alunni che non frequentino regolarmente le lezioni e/o non assolvono assiduamente gli impegni scolastici e di studio, senza giustificato motivo, viene inflitta la ammonizione dal docente che ha rilevato le negligenze. Tale sanzione deve annotarsi nel registro di classe. Deve essere portata a conoscenza del coordinatore perché ne informi i genitori dell'alunno li inviti ad un colloquio per poter concordare eventuali interventi responsabilizzanti.

Art.25) Nei casi in cui gli alunni disturbino ripetutamente le lezioni o ne impediscano sia verbalmente che fisicamente lo svolgimento, mostrando disinteresse per gli argomenti di studio, verrà fatta menzione nel registro di classe e verrà informata la famiglia; la punizione inflitta influisce sul voto di condotta. L'alunno può essere sentito per eventuali giustificazioni

Art.26) Agli alunni che manchino di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni può essere inflitta la sanzione del temporaneo allontanamento dalla attività scolastica.

L'Organo competente è il Consiglio di Classe che commisura la sospensione alla gravità dell'atto, sentite le giustificazioni del responsabile.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo superiore a 15 gg e quelle che implicano la esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto, salvo i ricorsi indicati dall'articolo 22.

Durante la sospensione la famiglia dell'alunno è convocata insieme all'alunno per renderlo consapevole, con il concorso dei genitori, della gravità del fatto compiuto ed invitato a mantenere un comportamento corretto dopo il rientro nella comunità scolastica.

Art.27) Nei periodi di allontanamento dalla scuola, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con la famiglia, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento può anche essere disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per la incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata ai fatti commessi.

Art.28) Gli alunni che danneggiano le strutture della scuola, i locali della scuola, le suppellettili e le attrezzature sono chiamati a rifondere il danno arrecato entro quindici giorni dal fatto, o entro lo stesso termine al ripristino. Qualora non sia individuato il responsabile o i responsabili, il danno subito dovrà essere risarcito (o ripristinato) dalla intera classe o da tutti coloro che utilizzano le strutture in questione.

Art.29) Gli alunni che non rispettano le disposizioni organizzative di spazio e di tempo per la organizzazione dell'intervallo e le regole da tenere durante le riunioni collettive, le attività complementari ed aggiuntive, i viaggi di istruzione e gli scambi scolastici, vengono deferiti dai responsabili della vigilanza al Dirigente Scolastico o al suo primo collaboratore che a seconda

della gravità dei fatti può procedere ad ammonizione scritta o procedere rinviandolo al consiglio di classe secondo le previsioni dell'articolo 22)

Art. 30) Gli alunni che disperdano rifiuti nell'ambiente scolastico, sia interno che esterno, che manomettano dispositivi di sicurezza, che sporchino con scritte o disegni, vengono deferiti dai responsabili della vigilanza al Dirigente Scolastico o al suo primo collaboratore che a seconda della gravità dei fatti può procedere ad ammonizione scritta o procedere rinviandolo al consiglio di classe secondo le previsioni dell'articolo 22)

Art.31) Azioni od omissione da parte degli alunni in materia di sicurezza danno origine a sanzioni che vanno dalla ammonizione all'allontanamento dalla comunità scolastica

Art.32) Violazioni gravi che comportino l'aspetto del reato penale verranno segnalate al Dirigente Scolastico o al suo primo collaboratore che si attiveranno per la relativa denuncia.

Art.33) Per l'allievo che nel corso dell'anno scolastico abbia avuto numerosi provvedimenti disciplinari e/o costituisca evidente pericolo per se e per gli altri la iscrizione all' anno successivo può essere subordinata al parere del Collegio dei docenti, qualora questa non rientri nell'obbligo scolastico.

Art. 34) Al fine di garantire agli alunni un contesto "sano" di vita e di crescita, al fine di una migliore prevenzione ed il contrasto con le patologie che insidiano i giovani e per una diffusione di una cultura della legalità e della sicurezza potranno essere disposti controlli antidroga d'accordo con le forze dell'ordine e con l'uso di ogni ausilio, non escluso le unità cinofile.

Art.35) E' assolutamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell' Istituto e nel cortile e gli spazi aperti. La trasgressione è punita con la multa da € 27,50 a € 275,00 fatta salva la contestazione di ulteriori addebiti disciplinari. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso le violazioni avvengano in presenza di donne in stato di gravidanza evidente o di minori di anni 12. Articolo 7 della legge 11/11/1975 e succ. modif.

Art. 36) Episodi di bullismo in ogni sua forma (ivi compreso il cyber bullismo) saranno puniti con le sanzioni previste dall'articolo 22.

Art. 37) E' assolutamente vietato l'uso e la accensione del telefono cellulare in classe. Parimenti è vietato l'uso e l'utilizzo di qualsiasi altro dispositivo elettronico, durante le ore di lezione. In caso di contravvenzione al presente articolo si provvederà alla erogazione di sanzioni a mente dell'articolo 22 del regolamento. Potranno inoltre essere adottate misure tese al non uso dell'apparecchio. Quanto sopra salva diversa disposizione del docente in caso di uso per esclusivi motivi didattici e sotto la supervisione dello stesso.

Art. 38) Eventuali infrazioni durante il viaggio di istruzione comporta la erogazione di sanzioni come sopra specificato oltre l'esclusione successiva da ogni altra iniziativa fino al termine de corso di studi.

Art. 39) Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule, nei laboratori, nella palestra.

Art. 40) Gli alunni sono invitati ad avere la più vigile cura delle proprie cose; il personale scolastico non può rendersi responsabile degli oggetti di proprietà degli alunni che vengono lasciati incustoditi per negligenza.

Sono inoltre tenuti a tenere un abbigliamento consono, secondo i normali convincimenti, e a non offendere il decoro della scuola con il loro comportamento.

Art. 41) Durante le assemblee degli studenti, gli stessi devono mantenere un atteggiamento responsabile disciplinato e corretto, idoneo all'ambito scolastico. Le assemblee di classe e di Istituto sono regolate dal Testo Unico de 16-04-1994 n° 297 e possono essere sospese per motivi di ordine dal Dirigente scolastico Il turpiloquio e la bestemmia saranno puniti.

Tabella esemplificativa delle sanzioni			
	Ammonizione scritta dal docente/dirigente	Comunicazione scritta alla famiglia	Sospensione da 1 a 15 gg. dal Dirigente o dal C.d.C.
Assenze e ritardi ingiustificati	X	X	
Assenze e ritardi reiterati		X	
Comportamenti irrispettosi Turpiloquio Bestemmia		X Se trattasi di episodio di lieve entità	X Se trattasi di episodio di grave entità
Comportamenti violenti Episodi di prevaricazione Ingiurie			X Se trattasi di episodio sporadico
Danneggiamenti a macchinari, attrezzi o suppellettili			X Se trattasi di episodio involontario. risarcimento del danno
Furto		X Risarcimento	X Risarcimento

Ognuna delle sanzioni disciplinari, in base allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, può essere convertita in attività utili alla comunità scolastica, onde favorire la maturazione personale dell'allievo. La definizione di tali attività è valutata di volta in volta in base alla congruità tra la sanzione e le attività sostitutive.

Meriti Crediti Debiti

Art. 42) Gli alunni che si mostrano rispettosi delle regole su esposte e che conseguono risultati positivi, su segnalazione del consiglio di classe, saranno accompagnati in visite guidate gratuite o a manifestazioni sportive di particolare interesse nazionale e regionale. Lettere di merito verranno inviate alle famiglie degli alunni che avranno ottenuto risultati positivi. L'alunno che si distinguerà per serietà, disponibilità, capacità relazionali, maturità di giudizi oltre che per il profitto riceverà una borsa di studio. Quanto sopra compatibilmente con gli equilibri di bilancio. Per i debiti contratti dagli studenti il loro recupero avverrà secondo la normativa vigente:

Orario dei docenti e vigilanza sugli allievi

Art.43) I docenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente il proprio orario di lezione e di servizio; sono altresì tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima del proprio orario, durante il quale hanno l'obbligo di vigilare sugli allievi. Durante l'intervallo le aule rimarranno chiuse e vuote e gli insegnanti vigileranno nei corridoi.

Accesso di estranei nella scuola

Art. 44) E' istituito un registro in cui dovrà apporre la firma e precisare l'ora di entrata e di uscita ogni visitatore e il personale scolastico presente ma, in realtà, fuori servizio.

Per quanto qui non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge esistenti, in quanto applicabili, le disposizioni ministeriali ed i contratti collettivi di lavoro.